



Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

A.C. 3169

Dossier n° 155 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 ottobre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3169
Titolo:	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Commissioni competenti:	Il Giustizia, IX Trasporti
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

La proposta di legge introduce nel codice penale i reati di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali**, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente; come nel codice vigente, è **confermata la natura colposa** degli illeciti. La proposta, che si compone di 8 articoli, è stata approvata dal Senato e poi modificata dalle commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Contenuto

L'**articolo 1**, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale (articolo 589-bis)** attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

L'omicidio stradale

Anzitutto, per ragioni sistematiche, **viene "spostata" nel nuovo art. 589-bis** la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni) prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, all'**art. 3** (comma 1, lett. b), tale fattispecie viene espunta dall'articolo appena citato che riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- con violazione del codice della strada

In particolare, l'**art. 589-bis** punisce con la **reclusione da 8 a 12 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

- alcool, droga e conducenti professionali

- in stato di **ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- **in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).

E', invece, punito con la pena della **reclusione da 4 a 10 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

- in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**;
- **che abbiano superato specifici limiti di velocità** (velocità pari o superiore al doppio

della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).

- **che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano;**
- che abbiano effettuato manovre di **inversione del senso di marcia** in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- che abbiano effettuato **sorpassi azzardati** (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

In tali casi **la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà** quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, **sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.**

Aggravanti e attenuanti

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel **caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.** Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni.

Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni).

L'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'**articolo 589-ter**, il quale reca una specifica circostanza **aggravante** nel **caso in cui il conducente**, responsabile di un omicidio stradale colposo, **si sia dato alla fuga.** In tale ipotesi, la pena è **aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.** Si ricorda che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'art. 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'art. 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.

L'**articolo 2** della proposta di legge disciplina, con il riformulato **articolo 590-bis c.p.** (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di **lesioni personali stradali** e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli.

Le lesioni personali stradali

Le diverse **fattispecie** del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto **speculari a quelle dell'articolo 589-bis**, che introduce l'omicidio stradale.

Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di **lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale** (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, **eliminata la possibile pena alternativa della multa** da 500 a 2.000 euro in **caso di lesioni stradali gravi** (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno).

L'art. 590-bis sanziona in misura maggiore le **lesioni personali stradali** (le **gravi** con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le **gravissime** con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate **per colpa** da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro**, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose**, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti o psicotrope.**

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (**lesioni gravi**) e da 2 a 4 anni (**lesioni gravissime**), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'art. 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate:

- dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico

- superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane;
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una **diminuzione di pena fino alla metà** nel caso all'evento lesivo concorra la condotta colposa della vittima.

In ordine al regime di **procedibilità**, il delitto in questione è punibile **a querela** della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel **caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone**. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex art. 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni).

Come nell'omicidio stradale, l'**articolo 590-ter** introduce un'ulteriore circostanza **aggravante** in caso di **fuga del conducente** (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.

Il nuovo **articolo 590-quater**, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* c.p., reca una **disciplina derogatoria** rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di **computo delle circostanze**. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 589-*ter* (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'art. 589-*bis* c.p., aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-*ter* (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'art. 590-*bis* c.p., aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Comparazione
delle
circostanze

Le Commissioni di merito hanno soppresso il nuovo articolo del codice penale, introdotto dal Senato, concernente la revoca della patente. Analoga disciplina è stata collocata all'interno del codice della strada.

Il nuovo articolo 590-sexies c.p. riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane.

L'**articolo 3** reca **modifiche di coordinamento del codice penale** - conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* - con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.). In particolare:

Disposizioni di
coordinamento
del codice
penale

- viene modificato l'art. 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di **omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione**;
- viene modificato l'art. 582 c.p., aumentando la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione);
- vengono soppressi i riferimenti alle fattispecie "stradali" dell'omicidio colposo (di cui all'art. 589, secondo comma, c.p.) e delle lesioni personali colpose (di cui all'art. 590,

terzo comma c.p.);

- sono abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 c.p. e dall'art. 590 (cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe; si tratta infatti di ipotesi ora assorbite dai nuovi artt. 589-bis e 590-bis).

L'**articolo 4** della proposta di legge reca **modifiche al codice di procedura penale**, in materia di **operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici**. In particolare, la disposizione inserisce fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (art. 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

Perizie coattive

Con una modifica dell'**art. 359 c.p.p.** è inoltre previsto che il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali debba avvalersi di **esperti nella ricostruzione di incidenti stradali**, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali.

L'intervento sull'**art. 359-bis c.p.p.** (consulenti tecnici del PM), con l'inserimento del nuovo **comma 3-bis**, consente che nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, **il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM**; quando, infatti, il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini - il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore.

L'**articolo 5** della proposta di legge reca **modifiche di coordinamento del codice di procedura penale**, volte a:

Disposizioni di coordinamento del c.p.p.

- prevedere l'**arresto obbligatorio in flagranza** per il delitto di "omicidio colposo stradale" di cui all'art. 589-bis del codice penale;
- prevedere l'**arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis del codice penale;
- aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la **proroga del termine di durata delle indagini preliminari**;
- consentire, anche per l'omicidio stradale, che la **richiesta di rinvio a giudizio** venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e che **tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso** non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
- disciplinare la **citazione diretta a giudizio** davanti al tribunale in composizione monocratica;
- inserire le lesioni personali stradali tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, disponendo che il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e che la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio debba essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.

Altre **disposizioni di coordinamento** (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

L'**articolo 6** interviene sull'**articolo 222** del [D.Lgs. 285/1992 \(Codice della strada\)](#) in materia di **sanzioni amministrative accessorie** all'accertamento di reati. La riforma stabilisce che alla **condanna** (o al patteggiamento) **per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali**, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la **revoca della patente** di guida; la revoca consegue anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei

Disposizioni di coordinamento del Codice della strada

confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

All'art. 222 sono inoltre aggiunti due commi (3-bis e 3-ter) sulla revoca della patente. Il *comma 3-bis* stabilisce che, nel caso di revoca della patente per omicidio stradale (esclusa l'ipotesi base del primo comma dell'art. 589-bis, c.p.), **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca** (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine è elevato a **20 anni**:

- se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, Codice della strada);
- se il soggetto sia stato condannato per guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 187, commi 1 e 1-bis, Codice della strada).

Il termine è ulteriormente aumentato fino a **30 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 189 del Codice della strada.

Il *comma 3-ter* prevede, poi, nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis, primo comma, c.p., e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.), che **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca**. Tale termine è **raddoppiato** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i citati reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis (*v. ante*). Il termine è ulteriormente aumentato sino a **12 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Per coordinamento viene modificato anche il contenuto dell'art. 219 del Codice della strada.

La stessa disposizione interviene poi sull'**articolo 223**, comma 2, del Codice della strada, inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il **ritiro della patente** di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'art. 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

L'**articolo 7** della proposta di legge sopprime parte dell'art. 4, comma 1, lettera a), del [D.Lgs. 274 del 2000](#) (*Competenza penale del giudice di pace*), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

Modifiche alla competenza del giudice di pace penale

L'**articolo 8** infine dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento penale", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Potrebbe valutarsi il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla proposta di legge alla luce del canone generale di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., così come enucleato dalla Corte costituzionale.

In particolare rileva l'entità dei **limiti minimi di pena** previsti dal provvedimento per il nuovo reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p. Il minimo rimane pari a due anni nell'ipotesi generale di violazione del codice della strada ma viene stabilito in alcune ipotesi in **otto o quattro anni** di reclusione (a seconda dei casi). Risulta quindi significativamente superiore a quello previsto, ad esempio, per fattispecie non dissimili relative alla violazione di altre regole di condotta, come l'omicidio colposo commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro previsto dal vigente art. 589 (limite minimo **due anni**) o quello commesso con colpa medica grave, per cui viene in considerazione la fattispecie generale dell'omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. (limite minimo di pena di **sei mesi**). Analoga considerazione può essere fatta per le lesioni personali stradali (art. 590-bis) rispetto alle lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.

Sul punto, la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore **implicazione della ragionevolezza**, capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie.

Per la Corte, con riguardo al principio di uguaglianza, «le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (...) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (sentenza n. 409 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione comminata dall'art. 8, comma 2, della l. n. 772 del 1972, concernente il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, ritenendo la stessa irragionevolmente più grave di un altro reato – quello di "mancanza alla chiamata" di cui all'art. 151 c.p.m.p. – omologo per contenuto di disvalore oggettivo e soggettivo, e per di più non qualificato da specifica, apprezzabile motivazione).

Restando alle decisioni di accoglimento, ulteriori puntualizzazioni sul principio di proporzionalità sono state svolte dalla Corte nella sentenza n. 391 del 1994, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del minimo edittale previsto per la fattispecie di oltraggio (art. 341 c.p.): la decisione, infatti, pur confermando il principio secondo cui **appartiene alla discrezionalità del legislatore e non alla Corte la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale**, richiama il proprio compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità» (rilevante, nel caso di specie, per rilevare la irragionevole sproporzione del minimo edittale nei casi più lievi di oltraggio, anche in base al raffronto con il reato di ingiuria, previsto all'art. 594 c.p.).

Il rilievo autonomo del principio di proporzionalità – rilevante in materia penale soprattutto alla luce della finalità rieducativa della pena, ma riferibile anche alle sanzioni amministrative (si vedano le sentenze n. 186 del 2011 e n. 252 del 2012) – trova conferma sia nella giurisprudenza della Corte EDU (e della stessa Corte di giustizia), sia, soprattutto, nell'**art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, in cui si stabilisce che "L'intensità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato".

Nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'**importanza decisiva la individuazione del tertium comparationis**, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile - per ridurre lo squilibrio sanzionatorio (ad esempio, estensione di una circostanza attenuante prevista per l'ipotesi analoga o più grave: sentenza n. 68 del 2012; estensione della pena edittale prevista per la disposizione utilizzata in chiave comparativa, come affermato con la sentenza n. 409 del 1989; solo nel caso della sentenza n. 341 del 1994 si è provveduto a dichiarare l'illegittimità del solo minimo edittale dell'art. 341 c.p., senza indicare altra sanzione, e facendo "rivivere", anche per l'oltraggio, il limite minimo previsto nel codice penale). La Corte ha infatti chiarito di non poter procedere a un nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di **precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate**» (sentenza n. 22 del 2007, con la quale sono state dichiarate inammissibili diverse questioni concernenti la pretesa irragionevolezza, specie sotto il profilo del principio di proporzione, delle fattispecie penali rispettivamente previste nel comma 5-ter, e comma 5-quinquies dell'[art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998](#), TU immigrazione).

L'orientamento è stato ribadito dalla **sentenza n. 81 del 2014** che ha considerato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento anche all'art. 3 Cost., dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982 (parzialmente trasfuso nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui prevede, per il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, la pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329 di multa, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione. In termini analoghi v. anche la sentenza **n. 139 del 2014** che ha escluso la violazione del principio di uguaglianza in riferimento al trattamento sanzionatorio previsto

per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro e di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro-sostituto di imposta.

Proprio con riguardo alle infrazioni stradali, la Corte ha anche di recente sottolineato (sentenza n. **198 del 2015**) che, «sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, «il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione» (sentenza n. 81 del 2014 e in precedenza, ex multis, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)» .

cost155	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi - Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.